



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 75/17/CSP

ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VERONA (C.F. 00215150236) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(CONTESTAZIONE N. 15/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Tusmar*, ed in particolare l’art. 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del *Tusmar*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 15/16/SIR, del 21 dicembre 2016, notificato al Comune di Verona in pari data con prot. AGCOM n. 64740 del 21.12.2016;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare gli esiti dell’audizione del 20 gennaio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore Servizio ispettivo, registro e CORECOM n. 15/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, è stata contestata al Comune di Verona (di seguito, COMUNE), C.F. 00215150236, con sede in Verona, Piazza Bra, n. 1, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 41, comma 1, del *Tusmar*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dal COMUNE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2015, è emerso che sono state destinate all'emittenza radiotelevisiva locale quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nell'esercizio 2015 risulta destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale la somma di euro 2.196.00, pari al 2,75% del totale delle spese pubblicitarie (euro 79.752,80).

Il COMUNE, dunque, in base ai dati acquisiti telematicamente, risultava avere violato l'art. 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme *“che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea [...]”*.

2. Deduzioni del COMUNE ed approfondimenti istruttori

All'esito della notifica di avvio del procedimento, con nota del 28 dicembre 2016 (prot. AGCOM n. 65501 del 29 dicembre 2016), il COMUNE chiedeva di essere audito dall'Autorità, per potere illustrare le ragioni del rendiconto presentato e la documentazione integrativa a difesa della condotta adottata.

In data 20 gennaio 2017, il COMUNE era audito, e in tale sede rappresentava la volontà di apportare una rettifica ai dati inizialmente trasmessi all'Autorità, a seguito di un'analisi successiva alla contestazione, che aveva evidenziato l'erronea inclusione nel computo del totale di cui al modello Enti Pubblici di alcune tipologie di spesa escluse dalla direttiva della Presidenza del Consiglio del 28 settembre 2009 laddove recita che: *“Sono altresì esclusi gli oneri (...) le spese per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo di sponsorizzazione, e quelle relative a partecipazione a fiere, mercati e mostre”*.

In tale sede e, successivamente, con nota trasmessa in data 3 febbraio 2017 (prot. AGCOM n. 5793), il COMUNE ha inteso correggere i dati comunicati, ed escludere dal computo del totale:

- le voci relative a due fattispecie (*“mostra Arte e Vino”*; *“spettacolo di danza ArteVen”*) per le quali la spesa appare, a detta del COMUNE, da escludere in quanto *“ascrivibile alla tipologia descritta nel paragrafo su citato della direttiva della Presidenza del Consiglio, in quanto si configura quale partecipazione ad un evento a carattere estemporaneo, prodotto ed organizzato da un soggetto terzo, dove il ruolo dell'Ente è quello di promotore insieme ad altri soggetti.”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- una voce relativa a pubblicità acquistata e diffusa dal servizio Unione radiotaxi (euro 2.928,00).

Il nuovo modello EP trasmesso dal COMUNE, pertanto, risulta così rimodulato:

Destinazione	Vecchio	Nuovo modello
	modello EP euro	EP euro
Su quotidiani e periodici	70.642,80	4.880,00
Su emittenti radiotv locali	2.196,00	2.196,00
Su emittenti radiotv nazionali	0,00	0,00
Su altri mezzi di comunicazione	6.914,00	2.379,00
Totale	79.752,80	9.455,00

Al fine di chiarire in quale tipologia di mezzo di comunicazione ricade ciascuno stralcio operato dal COMUNE, compresi “altri mezzi di comunicazione”, in data 7 marzo 2017 si è proceduto a richiedere al COMUNE il dettaglio delle stesse, via PEC (prot. AGCOM n. 13958). Il COMUNE ha fornito tali delucidazioni con nota trasmessa via PEC il 10 marzo 2017 (prot. n. 0078708/2017).

3. Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al primo profilo delle voci di costo oggetto di riconsiderazione da parte del COMUNE, si fa notare che trattasi di spese sostenute dallo stesso nell’ambito di due distinte e differenti Convenzioni con terzi, per la promozione dell’immagine del territorio.

Nel caso della mostra “*Arte e Vino*”, a prescindere dallo strumento (la Convenzione) che inquadra i rapporti tra il COMUNE e gli altri soggetti aderenti, si fa notare che le fatture relative alle spese per pubblicità sono di diretta competenza del Comune di Verona che ha saldato gli importi a tre concessionarie di pubblicità/società editrici per un totale di 38.430,00 euro, come si evince dalle fatture stesse, e come anche esplicitamente previsto dall’allegato B “*Budget Mostra Arte e Vino*” alla Convenzione, relativo al dettaglio delle voci di spesa di merito di ciascun partner (Voci di spesa: “*Attività diverse di promozione e comunicazione*”; Importi lordi: euro 120.000,00; Spesa affrontata da: Comune di Verona).

Pertanto, la correzione proposta dal COMUNE non è stata reputata accoglibile.

Ne consegue che la situazione risultante dal mantenimento dei soli importi relativi a tale prima voce (*Arte e Vino*) non innova quella inizialmente accertata da questa Autorità rispetto alla violazione delle quote di cui all’art. 41 del *Tusmar*. Di fatto, a partire dal nuovo modello EP, già la valutazione di questa prima voce di costo non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

escludibile come il COMUNE proponeva, il totale delle spese impegnate dal Comune a fini di pubblicità risulta pari a 9.455,00 + 38.430,00 euro = 47.885,00 euro, di cui 43.310,00 euro “*su quotidiani e periodici*” (90,44%) e 2.196,00 “*su emittenti radiofoniche e televisive locali*” (4,58%).

Per tale ragione, si ritiene ultroneo procedere alla valutazione di ogni ulteriore profilo relativo alle altre voci su menzionate.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dal COMUNE in sede istruttoria, le quote percentuali indicate dall’art. 41, comma 1, del *Tusmar*, con particolare riferimento a quella radiotelevisiva locale, non risultano rispettate nell’esercizio finanziario 2015;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981.

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dal COMUNE deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, con riferimento ad un solo profilo (emittenza privata televisiva e radiofonica locale) dei due previsti per la ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell’art. 41 del *Tusmar*, per l’anno di contestazione.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dannose

Dall’istruttoria svolta, a fronte dell’obiettivo difficoltà di coordinare i vari centri di spesa interessati dall’applicazione della normativa, si può desumere la volontà dell’ente di cercare di rispettare, attraverso un’opera di coordinamento, i criteri di ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell’art. 41 del *Tusmar*.

C. Personalità dell’agente

Il COMUNE, per natura e funzioni svolte, si ritiene sia supportato da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che il COMUNE sia orientato a criteri di contenimento della spesa pubblica.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che il Comune di Verona ha violato, in relazione all'esercizio finanziario 2015, l'art. 41, comma 1 del *Tusmar*, con particolare riferimento alla pubblicità a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea;

ORDINA

al predetto COMUNE di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 41 del *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

INGIUNGE

al citato COMUNE, C.F. 00215150236, con sede in Verona, Piazza Bra, n. 1, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 75/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 75/17/CSP*".

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi